



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 40
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE.

L'anno **Duemilatre**, addì **Sedici** del mese di **Ottobre** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

PRESENTI	ASSENTI
LOCATELLI IVANO	ROTA GIANPAOLO
PANZA LINA	ROTA SILVANA
CARMINATI ONORINA	
CORNALI DELFINO	
NATALI CARLO	
CORNALI LAVINIA	
SCARPELLINI CRISTIAN	
LOCATELLI GIOVANNI	
LEIDI BATTISTA	
CAPELLI RICCARDO	
MONDINI GIANLUIGI	
ABRAMO GIUSEPPE PIETRO	
ALBERGONI GIUSEPPE LUIGI	
PESENTI ALBERTO	
MANZONI GIANFRANCO	
Totale: 15	Totale: 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa **MARA NIN** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig. **LOCATELLI IVANO / Sindaco - Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco – Presidente, introduce l'argomento all'ordine del giorno, ovvero l'integrazione del Regolamento Locale d'Igiene tipo, per la parte riguardante la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, e più specificatamente l'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza per l'accesso a luoghi elevati, sia nel corso di costruzione di edifici o manufatti sia per la manutenzione degli stessi;

dato atto che il Regolamento Locale d'Igiene tipo in vigore in questo Comune è quello adottato dalla Regione Lombardia;

vista la nota pervenuta dall'ASL – Direzione del Dipartimento di Prevenzione, in data 25.08.2003 prot. 8257, con allegato il contenuto oggetto della presente deliberazione;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

dato atto che la modifica riguarda l'"aggiornamento del Titolo III Regolamento Locale d'Igiene tipo" pubblicato sul BURL – 4° supplemento straordinario al n. 43 del 25.10.1989";


Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di apportare al vigente "Regolamento Locale d'Igiene tipo", la seguente integrazione:
- al capitolo 3 "Misure igieniche e norme generali per i cantieri" viene aggiunto il punto 3.3.8 – disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto – nel testo allegato.

Parere di regolarità tecnico – procedurale: **favorevole**

Il Responsabile del settore 3 : Arch. Adriano Grigis



“Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”

1. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati.

Tutti i nuovi edifici devono essere muniti di idonei manufatti o dispositivi fissi tali da consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulla copertura, senza l’eventuale necessità, in relazione ai lavori da eseguirsi, di dover installare opere provvisorie quali ponteggi o simili.

Quando i manufatti sono costituiti da mezzi che richiedono l’uso di altri attrezzi per garantire la sicurezza (ad es. imbracatura di sicurezza e funi di trattenuta), occorre che:

- siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- Siano chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- Nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea identificativa da cui risulti l’obbligo dell’uso di adeguati attrezzi per la sicurezza, l’identificazione e la posizione dei manufatti fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Tali manufatti devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

Sulla base di dette caratteristiche devono essere predisposti adeguati programmi di manutenzione che dovrà essere eseguita da personale specializzato.

2. Accesso a luoghi elevati

L’accesso a luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. A tale scopo le zone di accesso, transito e lavoro devono essere adeguatamente protette con parapetti normali.

Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, dovranno essere previsti idonei punti di ancoraggio per la messa in sicurezza delle persone, che devono far uso di imbracature di sicurezza e funi di trattenuta.

Il camminamento su luoghi elevati (coperture, lucernari, ecc.) deve essere consentito solo su strutture resistenti al peso delle persone.

note al punto 1:

1. Il manufatto deve possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.05.98 “protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

2: Detti manufatti, oltre che essere previsti sui nuovi edifici, dovranno essere installati anche sugli edifici esistenti in occasione di interventi oggetto di C.E. o D.I.A. e relativi al rifacimento della copertura e ultimo piano.